

REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE DELLA CAMERA PENALE DI TRENTO

Art. 1 Competenze

I rimborsi spese di cui all'art. 3, punto 4 dello statuto sono relativi esclusivamente alle attività dei componenti del consiglio direttivo o dei delegati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, previamente autorizzate dal Consiglio direttivo. Possono essere tuttavia essere rimborsati importi anticipati da parte dei componenti del consiglio direttivo in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione, anche se non previamente autorizzati, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento.

Art. 2 Modalità

La richiesta di rimborso deve essere presentata per iscritto, con allegati i documenti giustificativi di spesa, vidimata dal Segretario ed inoltrata al tesoriere, che, verificata la regolarità, provvederà all'erogazione del rimborso al richiedente mediante bonifico bancario, curando la conservazione dei titoli di spesa.

Le spese rimborsabili sono limitate a quelle per trasporto, pernottamento e ristorazione, nel limite di disponibilità del patrimonio dell'associazione. Il Consiglio direttivo, sentito il tesoriere, si riserva di ridurre o non erogare il rimborso richiesto in funzione della disponibilità patrimoniale dell'associazione.

Art. 3 Natura giuridica ed entrata in vigore

6.1 Il presente Regolamento non può mai valere quale modifica o deroga rispetto allo Statuto della Camera Penale di Trento, dettando norme integrative per la sua applicazione.